REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Maristella Filomena	Primo Referendario (relatore)
Guido Tarantelli	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **24480** del registro di segreteria relativo al conto giudiziale n. 40429 relativo alla gestione, per l'esercizio finanziario 2021, delle riscossioni ALPI – Attività Libera Professione Intramoenia dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro (ora Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco"), reso dall'agente contabile Luigi Mancuso;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile;

uditi all'udienza del 23 giugno 2026 il giudice relatore Primo Referendario Maristella Filomena, il PM nella persona della dott.ssa Federica Pallone e l'agente presente personalmente. Nessuno è comparso per l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione n. 11/2026, depositata in data 23.01.2026 il magistrato designato ha rilevato, in relazione al conto giudiziale in epigrafe, che il prospetto originariamente depositato non recava distinti gli importi degli incassi e dei riversamenti, esponendo un unico totale equivalente, né riportava i numeri delle ricevute di riscossione. All'esito di un'articolata attività istruttoria, svoltasi anche mediante supplemento istruttorio e verifica a campione sulla mensilità di luglio, è stato effettuato il conteggio integrale delle ricevute di riscossione dell'esercizio, pervenendo alla ricostruzione della consistenza della gestione in € 1.786.675,80, quale somma degli incassi per contanti (€ 848.634,00), POS (€ 934.434,00), perizie medico-legali (€ 3.233,00) e ulteriori voci minori (€ 374,80). Il magistrato ha rilevato che i versamenti in Tesoreria per contanti, comprovati in € 849.804,00, risultano superiori di € 1.170,00 rispetto ai corrispondenti incassi netti così ricostruiti, situazione che esclude la configurabilità di un ammanco a carico dell'agente contabile. Ha tuttavia osservato che le modalità di tenuta e rappresentazione della gestione, unitamente alla necessità di una complessa e prolungata attività di ricostruzione istruttoria hanno evidenziato una contabilità non ordinata né aggiornata ed ha pertanto concluso per l'irregolarità del conto giudiziale, senza quantificazione di alcun ammanco.

2. Con decreto di fissazione udienza n. 52/2026 del 04.02.2026, il Presidente della Sezione fissava l'udienza di trattazione. Il decreto e la relazione istruttoria venivano ritualmente comunicati all'agente contabile.

3. Con memoria del 27.04.2026, l'agente contabile Luigi Mancuso, oggi in quiescenza, ribadiva la corrispondenza del totale degli incassi con il conto giudiziale, riconducendo le discrepanze riscontrate al mancato collegamento informatico con i professionisti ALPI Allargata, introdotto solo da febbraio 2026, alle difficoltà di verifica a posteriori degli scontrini POS, ai rimborsi in contanti di prestazioni pagate con POS e al contesto emergenziale da COVID-19, precisando che la piena corrispondenza tra ricevute e scontrini POS è riscontrabile dal maggio 2021.

4. All'udienza del 23.06.2026 le parti presenti concludevano come da verbale di udienza. La causa veniva trattenuta in decisione.

5. Il giudizio di conto, disciplinato dagli articoli 137 e seguenti c.g.c., ha natura essenzialmente documentale ed è volto ad accertare la regolarità della gestione del denaro pubblico affidata all'agente contabile. Il relativo scrutinio non si esaurisce nel riscontro numerico tra riscossioni e versamenti, ma investe la stessa struttura del conto, che ai sensi dell'art. 616 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 deve comprendere distintamente il carico, lo scarico e i resti da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza. Ne discende che la rendicontazione deve essere analitica e verificabile, sì da consentire il controllo giurisdizionale su ciascuna posta della gestione; ove tale requisito difetti, il conto è irregolare ancorché dall'istruttoria non emerga alcun ammanco.

6. Quanto al profilo sostanziale, l'istruttoria condotta dal magistrato designato ha consentito di ricostruire, attraverso il conteggio integrale

delle ricevute di riscossione e il riscontro con la documentazione bancaria, la consistenza della gestione in € 1.786.675,80, quale somma degli incassi per contanti (€ 848.634,00), POS (€ 934.434,00), perizie medico-legali (€ 3.233,00) e ulteriori voci minori (€ 374,80). A fronte di tale ricostruzione, i versamenti in Tesoreria per contanti, comprovati in € 849.804,00, risultano superiori di € 1.170,00 rispetto ai corrispondenti incassi netti. Atteso che nel giudizio di conto, l'eventuale ammanco è dato dalla differenza negativa tra il riscosso, quale risultante dalla documentazione e il riversato in Tesoreria: nel caso di specie tale differenza è di segno positivo, non essendo stata riscontrata, all'esito della verifica integrale delle ricevute, alcuna somma riscossa e non riversata. Non è pertanto configurabile alcun ammanco a carico dell'agente contabile.

7. Nondimeno, l'accertata insussistenza di un ammanco non esaurisce l'oggetto del giudizio, che investe altresì la conformità della rendicontazione ai requisiti di analiticità e verificabilità sopra richiamati. Il conto giudiziale, nella sua originaria redazione, non recava distinti gli importi degli incassi e dei riversamenti, esponendo un unico totale equivalente, né riportava i numeri delle ricevute di riscossione, in diretta violazione dell'art. 616 del r.d. n. 827 del 1924. Tale carenza ha reso necessario un articolato e prolungato supplemento istruttorio, esteso dapprima alla verifica a campione di una mensilità e, successivamente, al conteggio integrale delle ricevute dell'intero esercizio: circostanza che dimostra come la rendicontazione originaria non poggiasse su una contabilità ordinata e costantemente

aggiornata, bensì su una ricostruzione operata a posteriori. Tali carenze, pur non incidendo sulla consistenza patrimoniale della gestione, integrano violazione degli obblighi di corretta e verificabile rendicontazione e impongono di dare atto, a prescindere dall'assenza di ammanco, dell'irregolarità formale del conto.

8. Va altresì rilevato che la medesima tipologia di gestione, relativa alle riscossioni dello sportello ALPI/ALPIA della stessa Azienda e condotta dal medesimo agente, è già stata oggetto di scrutinio da parte di questa Sezione con sentenza n. 124/2025, per gli esercizi dal 2016 al 2019, nonché con successiva pronuncia resa in relazione all'esercizio finanziario 2020. In entrambe le occasioni le criticità riscontrate sono state ricondotte alle caratteristiche strutturali del modello gestionale ALPI/ALPIA, e segnatamente al disallineamento fisiologico tra le ricevute emesse nel sistema informatico aziendale e gli scontrini POS consegnati dai professionisti convenzionati non contestualmente alla prestazione e non a condotte imputabili all'agente contabile.Tale ricostruzione trova conferma nel presente giudizio. Le deduzioni svolte dall'agente contabile nella memoria del 27 aprile 2026, che riconduce le discrepanze rilevate al mancato collegamento informatico con i professionisti operanti in regime di ALPI allargata, introdotto solo dal febbraio 2026, alla verifica a posteriori degli scontrini POS, ai rimborsi in contanti di prestazioni corrisposte con moneta elettronica e alle difficoltà gestionali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, descrivono, per l'esercizio 2021, il medesimo assetto organizzativo già accertato per gli esercizi precedenti. Il ritardo con cui

l'Azienda ha dotato lo sportello ALPI di un collegamento informatico con i professionisti convenzionati, protrattosi fino al 2026, ha reso strutturalmente impossibile all'agente contabile la contabilizzazione contestuale e la riconciliazione tempestiva degli incassi. Ne consegue che le carenze della rendicontazione, pur oggettivamente sussistenti e come tali meritevoli di essere rilevate, non sono ascrivibili a negligenza dell'agente contabile, bensì a un assetto organizzativo e procedurale predisposto dall'Azienda e da questa mai adeguato nel corso degli esercizi qui in rilievo, assetto che ha imposto all'agente una ricostruzione necessariamente successiva dei dati di gestione. Va del resto rilevato che l'agente ha prestato piena collaborazione all'istruttoria, all'esito della quale la gestione è risultata integralmente ricostruibile e priva di ammanco.

9. Il conto giudiziale in epigrafe deve pertanto essere dichiarato in discarico, non risultando alcun ammanco a carico dell'agente contabile, dandosi atto delle irregolarità formali della rendicontazione rilevate in motivazione, le quali per le ragioni sopra esposte non sono ascrivibili a condotte dell'agente.

10. Quanto alle spese di giudizio, l'art. 31 c.g.c. ne ricollega la liquidazione all'esito della soccombenza. Nel caso di specie, l'irregolarità accertata attiene al solo profilo formale della rendicontazione, non è ascrivibile all'agente contabile e non ha comportato alcun addebito patrimoniale a suo carico. Non ricorrendo una soccombenza suscettibile di fondare la condanna alle spese, non si dà luogo a pronuncia sulle stesse.

P.Q.M.

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria,

definitivamente pronunciando nel giudizio nr. **24480** sul conto giudiziale n. 40429, reso dall'agente contabile **Luigi Mancuso** per le riscossioni ALPI – Attività Libera Professione Intramoenia dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro (ora Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco") per l'esercizio finanziario 2021:

- dichiara il conto giudiziale n. 40429 in discarico, senza ammanco, dando atto delle irregolarità formali rilevate in motivazione.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 23 giugno 2026.

Il Relatore — Il Presidente

Maristella Filomena — Domenico Guzzi

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

Depositata in segreteria il 17/07/2026

Il Funzionario responsabile

Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente